



CONVENZIONE

TRA

La Regione Lazio, Direzione “Politiche per il lavoro e sistemi per l’orientamento e la formazione”, rappresentata dal Direttore _____ nato/a a _____ il _____ e domiciliato/a per la carica presso la Regione Lazio, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma, C.F. 80143490581, d’ora in poi denominata “Regione”, a ciò delegata con determinazione dirigenziale n. del

E

(Soggetto Proponente) _____ - con sede legale in _____ , _____, n. _____ C.F. e P.I. _____, rappresentata dal _____, nato a _____ (____), il _____.

Si conviene e stipula quanto segue,

Art. 1

(Affidamento)

Con la presente Convenzione, la Regione Lazio affida al Soggetto proponente, la realizzazione dell’intervento riferito al settore produttivo _____ come previsto nell’Avviso, parte integrante della stessa.

Art. 2

(Disciplina del rapporto)

Il Soggetto proponente dichiara di conoscere la normativa regionale, nazionale e comunitaria definita nel punto 19 dell’avviso pubblico e si impegna a rispettarla integralmente.

Il Soggetto proponente dichiara inoltre di conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale inerente i Fondi Strutturali ed in particolare l’FSE, nonché il Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali.

Il Soggetto proponente accetta la vigilanza della Regione sullo svolgimento delle attività e sull’utilizzazione del finanziamento erogato anche mediante ispezioni e controlli.

Art.3

(Termine iniziale e finale)

Il Soggetto proponente s’impegna a dare inizio alle attività entro e non oltre 30 giorni dalla notifica o dalla pubblicazione sul BURL, secondo quanto previsto dal citato Avviso pubblico, delle determinazioni direttoriali di ammissione ai finanziamenti di cui al citato Avviso .

Il Soggetto proponente s'impegna altresì ad ultimare l'intervento entro i termini esplicitati nell'Avviso e nell'intervento approvato.

Art. 4

(Obblighi del Soggetto proponente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

Il Soggetto proponente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione alla Regione Lazio ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.5

(Ulteriori adempimenti)

Al fine di consentire in qualunque momento l'esatta visione della destinazione data ai finanziamenti assegnati il Soggetto proponente si impegna a tenere tutte le registrazioni presso la sede di svolgimento delle attività o previa comunicazione, presso altra sede del soggetto stesso ubicata nel territorio della Regione Lazio.

Il Soggetto proponente si impegna, altresì, ad inviare puntualmente alla Regione Lazio le certificazioni trimestrali e annuali della spesa sostenuta attraverso il sistema informativo regionale Si.Mon., consapevole degli obblighi di comunicazione che investono la Regione e che importano il disimpegno automatico (e quindi la non corresponsione) delle somme non certificate nei termini previsti. Il Soggetto si impegna, inoltre, a trasmettere alla Regione Lazio, entro 60 giorni dalla data di chiusura dell'attività, l'ultima domanda di rimborso che, sommata alle precedenti domande trasmesse, andrà a costituire il rendiconto finale. Il Soggetto è quindi consapevole della propria responsabilità relativamente al pregiudizio che un invio non puntuale dei dati può arrecare all'Ente pubblico.

Art. 6

(Modalità di esecuzione)

Il Soggetto proponente si impegna a svolgere l'intervento finanziato integralmente nei termini e con le modalità descritte nel formulario di candidatura.

Ogni variazione, che per cause sopravvenute dovesse rendersi necessaria, deve essere tempestivamente comunicata alla struttura regionale competente e da quest'ultima autorizzata.

Art.7

(Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione dei fondi avverrà in 3 fasi successive:

- prima quota, pari al 40% dell'ammontare del finanziamento concesso, a titolo di anticipazione e previa presentazione, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, di regolare fattura o documento probatorio equivalente, fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell'importo richiesto e previa verifica da parte dell'Amministrazione del possesso del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- seconda quota, pari al 40% dell'ammontare totale ammissibile, previo ricevimento della fattura (o documento equivalente) e previa verifica da parte dell'Amministrazione del possesso del D.U.R.C., della fidejussione bancaria o assicurativa a copertura di un importo pari al pagamento richiesto e della documentazione idonea a comprovare l'avvenuto pagamento del 90% dell'importo relativo alla prima quota;
- terza quota a saldo fino al 20% dell'ammontare totale ammissibile a seguito della certificazione del rendiconto finale per le spese sostenute ed inerenti il F.S.E. da parte di un revisore incaricato dalla Regione e della successiva presentazione della fattura (o documento equivalente) e previa verifica da parte dell'Amministrazione del possesso del D.U.R.C.

La fidejussione dovrà essere conforme al modello predisposto con Decreto Ministeriale del Ministero del Tesoro per gli interventi cofinanziati dal F.S.E, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1997 n.96 divulgato sul sito www.sirio.regione.lazio.it.

Art.8

(Disciplina delle restituzioni)

Il Soggetto proponente si impegna ad effettuare la restituzione delle somme non utilizzate entro il termine di 90 gg. mediante versamento su c/c postale n. 00785014 intestato alla tesoreria della Regione Lazio, con l'indicazione della seguente causale di versamento «Restituzione parte sovvenzione non utilizzata per lo svolgimento delle attività dell'intervento di cui alla determinazione dirigenziale n. del ».

Art. 9

(Disciplina sanzionatoria)

L'Amministrazione, riscontrata e verificata l'irregolarità della procedura derivante da dolo da parte del Soggetto proponente, revoca i finanziamenti e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed all'OLAF.

Inoltre, l'Amministrazione potrà inibire il Soggetto proponente da ulteriori forme di finanziamento. Irregolarità, gravate da dolo, compiute dai beneficiari sono segnalate immediatamente all'autorità giudiziaria. In caso di inosservanza degli obblighi derivanti dalla presente convenzione si applicano le norme civilistiche previste in tema di responsabilità contrattuale.

Art. 10

(Divieto di cumulo)

Il Soggetto proponente dichiara di non percepire contributi o altre sovvenzioni da organismi pubblici per le spese inerenti le attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti beneficiari in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003.

Data della stipula della convenzione tra le parti _____

VISTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

REGIONE LAZIO

.....

IL SOGGETTO PROPONENTE

Il legale rappresentante